

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5226 del 02/11/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni- Ampliamento concessione rilasciata con atto n. 18219 del 21/12/2015 per occupazione di terreno demaniale del T. Parola, T. Recchio e Rii vari nei Comuni di Noceto, Medesano, Fidenza, Salsomaggiore Terme (PR) - Richiedente Azienda Faunistico Venatoria "Pieve di Cusignano"- Pratica PR08T0025/20VR01 - sinadoc 10677/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5378 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 31/03/2020 registrata al PG/2020/49033 del 01/04/2020 con cui il Sig. Persegona Carlo c.f. PRSCRL62C13B034T residente in via Pieve do Cusignano n. 37 Loc. Pieve di Cusignano nel Comune di Fidenza (PR) in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti dell'Azienda Faunistico Venatoria "Pieve di Cusignano" P.Iva 92014480344 , con sede legale in Loc. Pieve di Cusignano nel Comune di Fidenza (PR), ha richiesto ampliamento della la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata con determinazione n. 18219 del 21/12/2015. L'area di cui si chiede ampliamento di Ha

227,19 afferisce ai corsi d'acqua T. Parola, T. Recchio e Rii Vari identificata a mappali vari dei Fg. 65-66-75 del Comune di Noceto (PR), Fg 14-16-17-25-27-29-30 del Comune di Medesano (PR), Fg. 77 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. L'area attualmente oggetto di concessione afferisce ai Corsi d'acqua T. Parola, T. Recchio e Rii Vari ed è identificata mappali vari dei Fg. 65-66-72-73-74-75 del Comune di Noceto (PR), Fg. 14-15-16-17-18-25-27-29-30 del Comune di Medesano (PR), Fg. 100-101-102 del Comune di Fidenza (PR), Fg. 77 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR). L'attuale area demaniale oggetto di concessione, pari ad un totale Ha 858 è destinata ad uso Azienda Faunistica Venatoria.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 22/07/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile prot. PC/2020/51617 del 15/09/2020 e acquisito con nota PG/2020/132543 del 15/09/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro
- quanto dovuto per i canoni pregressi e il canone per l'anno 2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 125,00 in data 29/10/2020 quale adeguamento di quanto versato in data 17/11/2008.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;
ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Faunistico Venatoria "Pieve di Cusignano" P.Iva 92014480344 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua T. Parola, T. Recchio e Rii Vari ed identificata mappali vari dei Fg. 65-66-72-73-74-75 del Comune di Noceto (PR), Fg. 14-15-16-17-18-25-27-29-30 del Comune di Medesano (PR), Fg. 100-101-102 del Comune di Fidenza (PR), Fg. 77 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR). L'area demaniale oggetto di concessione, pari ad un totale Ha 858, è destinata ad uso Azienda Faunistica Venatoria. codice pratica **PR08T0025/20VR01**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **20/12/2021**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/10/2020;
4. di dare che l'annualità pregresse e anno 2020 sono stati versati;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni richiesta ampliamento della concessione di area demaniale rilasciata con determinazione n. 18219 del 21/12/2015 all'Azienda Faunistico Venatoria "Pieve di Cusignano", rappresentata dal Sig. Carlo Persegona c.f. PRSCRL62C13B034T (cod. Pratica **PR08T0025/20VR01**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area di cui si chiede ampliamento di Ha 227,19 afferisce ai corsi d'acqua T.Parola, T.. Recchio e Rii Vari identificata a mappali vari dei Fg. 65-66-75 del Comune di Noceto (PR), Fg 14-16-17-25-27-29-30 del Comune di Medesano (PR), Fg. 77 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. L'area attualmente oggetto di concessione afferisce ai Corsi d'acqua T. Parola, T. Recchi e Rii Vari ed è identificata mappali vari dei Fg. 65-66-72-73-74-75 del Comune di Noceto (PR), Fg. 14-15-16-17-18-25-27-29-30 del Comune di Medesano (PR), Fg. 100-101-102 del Comune di Fidenza (PR), Fg. 77 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR).
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari ad un totale Ha 858, è destinata ad uso Azienda Faunistica Venatoria.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo

si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **20 Dicembre 2021**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed in particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PC/2020/51617 del 15/09/2020 e acquisito con nota PG/2020/132543 del 15/09/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Reg.	TIPO	ANNO	NUMERO
del			

Rif. ARPAE:

PG/2020/49033 del 01/04/2020
Sinadoc 10677/2020
Sisteb PR08T0025/15RN01

**Rif. Servizio Coordinamento interventi
Urgenti e Messa in Sicurezza**

PC/2020/19603 del 06/04/2020
Fasc. 2020.650.20.3/65

a ARPAE
Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
P.le della Pace 1
40121 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Azienda Faunistica Venatoria
"Pieve di Cusignano"
Carlo Persegona
Via Pieve di Cusignano, 37
Loc. Pieve di Cusignano
43036 FIDENZA (PR)

e p.c. Gruppo Carabinieri Forestali
Via Melloni 4
43121 PARMA PR
fpr42966@pec.carabinieri.it

**Oggetto: (2020.650.20.3/65) Richiesta di nulla osta per ampliamento azienda
faunistico venatoria "Pieve di Cusignano" rilasciata con atto 18219 del
21/12/2015**

Corsi d'acqua: TORRENTE PAROLA, TORRENTE RECCHIO E RII MINORI;
Aree demaniali non censite identificate in

- Comune NOCETO: Fogli 65, 66 e 75;
- Comune di MEDESANO: Fogli 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, 30;
- Comune di SALSOMAGGIORE: Foglio 77;

si rilascia il presente parere per le aree di competenza comprese nell'ampliamento oggetto di richiesta e indicate nella planimetria catastale riportata in allegato.

uso richiesto: faunistico venatorio - Richiedente: Azienda Faunistica Venatoria "Pieve di Cusignano" - Legale rappresentante Sig. Carlo Persegona

PC.2020.49033 del 06/04/2020 – Mittente: ARPAE Parma

In riferimento all'oggetto, vista la richiesta di parere e allegati n. PG/2020/49033 in data 01/04/2020 Sinadoc 10677/2020 dell'Agenzia ARPAE di Parma e le integrazioni acquisite in data 10/07/2020 prot. n. PC/2020/39380 e in data 02/09/2020 prot. n. PC/2020/49609 (ricevute a seguito di richiesta di integrazioni inviata dallo scrivente Servizio il 21/05/2020 prot. n. PC/2020/29030);

per quanto di competenza di questo Servizio, dal punto di vista idraulico, si esprime parere favorevole alla modifica della concessione dell'area demaniale relativa ai corsi d'acqua e ai rii interessati ai mappali di cui alla richiesta in oggetto, per ampliamento dell'attività faunistica venatoria con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; è fatto divieto apporre fabbricati e ricoveri anche provvisori e amovibili senza opportuna autorizzazione;

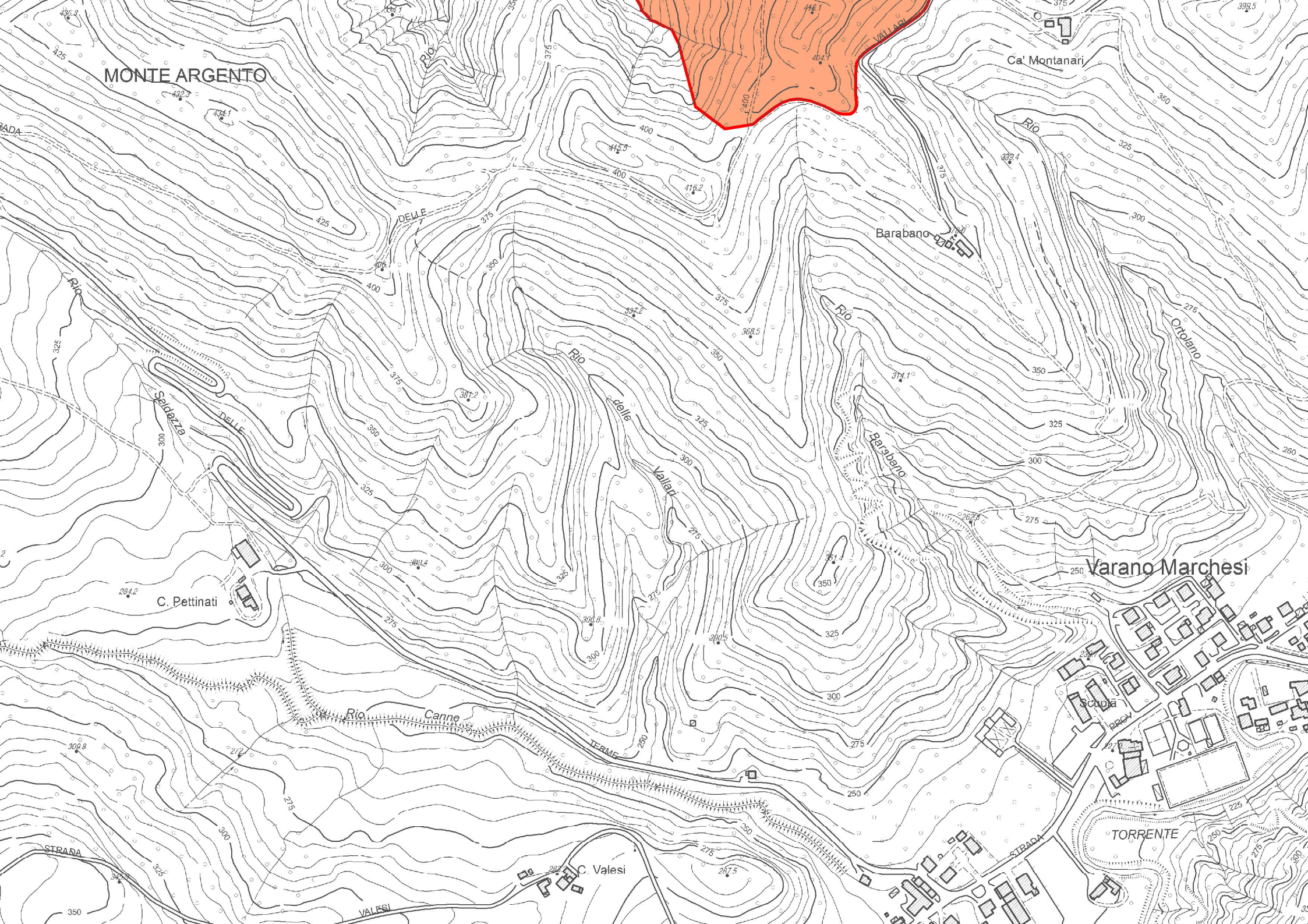
2. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;
3. il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria ritenesse necessari e utili per il buon mantenimento dell'opera senza che la ditta autorizzata possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;
4. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
5. i medesimi terreni potranno essere dati in concessione da Arpae ad altri soggetti per interventi colturali o sfalci o altra attività agricola eseguita anche con macchinari senza che la ditta autorizzata possa porre qualsivoglia tipo di limitazione o condizione;
6. è vietata la recinzione delle aree demaniali che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (vedi DGR 895/2007);
7. dovrà essere garantito l'accesso ai corsi d'acqua demaniali, così come previsto dal R.D. 523/1904, che vieta (ex art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
8. l'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui è rilasciato il presente nulla osta o l'inottemperanza delle prescrizioni qui riportate, ne comporterà l'immediata revoca, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata alla ditta autorizzata;
9. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
10. per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
11. al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto;
12. detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Gabriele Alifracò
(Documento Firmato Digitalmente)

AB/as
Parare ampliamento Arpae AFV PIEVE DI CUSIGNANO

Allegati:

- richiesta ricevuta da ARPAE e acquisita con prot. n. PC/2020/19603 del 06/04/2020 completa di Richiesta di Concessioni aree del Demanio Idrico compilata dal richiedente e integrazione;
- CTR con mappatura degli ampliamenti;
- cartografia dettagliata in scala 1:5000 contenente PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione di aree per le quali è richiesto ampliamento.



MONTE ARGENTO

Ca' Montanari

Barabano

Varano Marchesi

C. Pettinati

C. Valesi

TORRENTE

Scuola

BRON

TERME

Canne

VALESI

STRADA

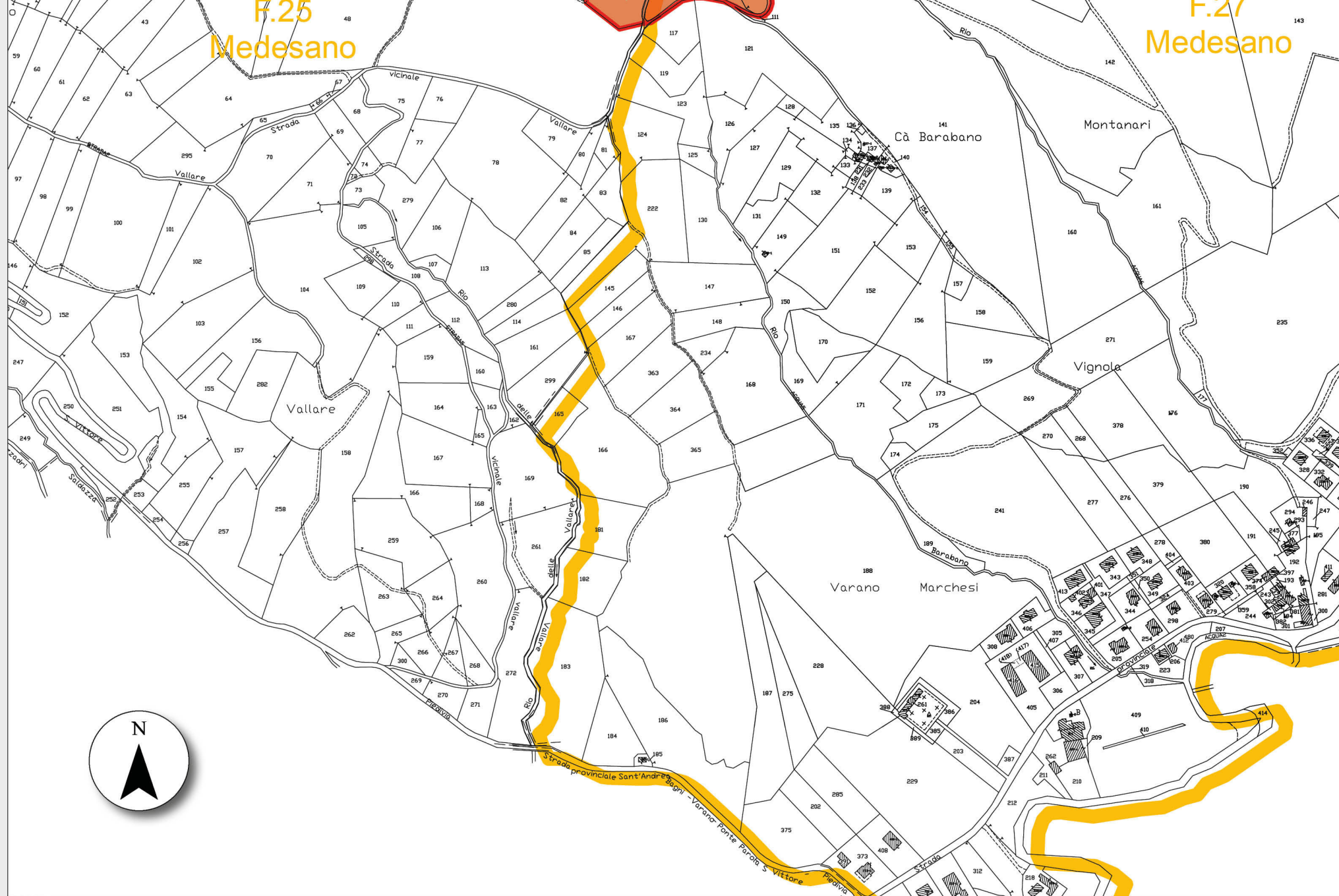
STRADA

STRADA

FERROVIA

F.25
Medesano

F.27
Medesano



Il sottoscritto Carlo Persegona

c.f. P|R|S|C|R|L|6|2|C|1|3|B|0|3|4|T|

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Faunistico Venatoria "Pieve di Cusignano"

presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione
legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.